

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	120
Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	120
ALLEGATO (Nuovi emendamenti del Relatore)	124

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	123
Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente. Testo unificato C. 104 Binetti ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta</i>)	123
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	123

SEDE REFERENTE

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META – Interviene il viceministro per le infrastrutture e i trasporti Riccardo Nencini.

La seduta comincia alle 15.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2017.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, invita i proponenti a valutare l'opportunità di ritirare gli emendamenti che presentano profili di dubbia ammissibilità. Si riferisce alle proposte emendative Sottanelli 13.010 e 13.011, e Cristian Iannuzzi 13.012, che non recano modifiche al codice della strada, nonché all'emendamento Attagui 01.06, che appare

incongruo rispetto al contesto giuridico cui si riferisce.

Avverte inoltre che, in qualità di relatore, ha presentato l'emendamento 01.0100 finalizzato a disciplinare la viabilità forestale a tutela dei sentieri di montagna, l'emendamento 2.0100 in materia di pubblicità abusiva sulle strade e sui veicoli, l'emendamento 11.100 volto ad inasprire le sanzioni per l'uso di *smartphone* ovvero altri dispositivi alla guida anche al fine di prevedere la sospensione della patente già alla prima violazione nonché il raddoppio delle sanzioni in caso di recidiva, l'emendamento 13.0100 in materia di accertamenti sulla copertura assicurativa e l'emendamento 13.0101 sulle maggiorazioni derivanti dal ritardato pagamento delle sanzioni pecuniarie (*vedi allegato*).

Propone di fissare il termine per la presentazione dei subemendamenti entro la giornata odierna.

Michele DELL'ORCO (M5S) invita la presidenza a rinviare la scadenza del termine per la presentazione di subemendamenti alla giornata di domani.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, accogliendo la richiesta fissa il termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 11 di giovedì 20 luglio.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALAP-MAIE) invita la presidenza ad un ulteriore approfondimento in ordine all'ammissibilità delle proposte emendative Sottanelli 13.010 e 13.011 che ritiene meritevoli di particolare attenzione.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, replicando al collega Sottanelli avverte che le determinazioni in ordine alla loro ammissibilità saranno assunte quando si passerà all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 13.

In qualità di relatore, esprime quindi i pareri riferiti agli articoli premissivi e alle proposte emendative riguardanti gli articoli da 1 a 7.

Per quanto concerne quelli riguardanti l'articolo 1, esprime parere favorevole sul-

l'articolo premissivo Garofalo 01.01, ove riformulato nel senso di sostituire al comma 1 le parole « motoveicoli ed » con le parole « motocicli » e di sopprimere il comma 2 dell'emendamento. Esprime altresì parere favorevole sull'articolo premissivo De Lorenzis 01.05 ove riformulato nel senso di sostituire le parole da « è garantito » fino alla fine del comma con le seguenti « con la medesima ordinanza può essere ammesso l'accesso e la circolazione di biciclette, ciclomotori e motocicli ove sussistano idonee condizioni di sicurezza alle strade ovvero alle corsie di cui al periodo precedente ».

Diego DE LORENZIS (M5S) non accoglie la proposta di riformulazione in considerazione della diversa velocità dei veicoli, per cui riterrebbe preferibile limitare il transito alle sole biciclette.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, comprendendo il senso della proposta, propone una nuova riformulazione dell'emendamento del seguente tenore: sostituire le parole da « è garantito » fino alla fine del comma con le seguenti « con la medesima ordinanza può essere ammesso l'accesso e la circolazione dei ciclisti ove sussistano idonee condizioni di sicurezza alle strade ovvero alle corsie di cui al periodo precedente ».

Diego DE LORENZIS (M5S) accetta quest'ultima proposta di riformulazione.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, formula l'invito al ritiro degli articoli premissivi Minnucci 01.02, Caparini 01.03, Spessotto 01.04, e Paolo Nicolò Romano 01.07, esprimendo altrimenti parere contrario mentre l'articolo aggiuntivo Attaguile 01.06 è accantonato per i motivi suesposti. Propone di accantonare, per un supplemento di istruttoria gli articoli aggiuntivi Baldelli 1.01 e 1.02 e invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Garofalo 1.03 esprimendo, altrimenti, parere contrario.

Emiliano MINNUCCI (PD) ritira il suo emendamento 01.02.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, per quanto concerne le proposte emendative riguardanti l'articolo 2, esprime parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Garofalo 2.01 e De Lorenzis 2.02 ove riformulati nel seguente identico testo: « 10-bis. Nelle intersezioni semaforiche delle strade di nuova costruzione ovvero nei casi di rifacimento della segnaletica ove l'ente proprietario lo ritenga conforme ad esigenze di sicurezza può essere predisposta a terra una linea di arresto riservata alle biciclette opportunamente avanzata rispetto alla linea di arresto dei veicoli ».

Prende atto che i presentatori hanno accolto la riformulazione.

Formula l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Caparini 2.03 e Marco Di Stefano 2.04, con la precisazione che il relatore è disponibile a modificare il proprio parere ove siano individuate risorse adeguate agli scopi – del tutto condivisibili – delle proposte emendative. In tal senso vengono accantonate in questa sede le suddette proposte.

Esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Schullian 2.05.

Formula l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Attaguile 2.06 mentre propone di accantonare l'articolo aggiuntivo Paola Bragantini 2.07.

Per quanto concerne le proposte emendative riguardanti l'articolo 3 formula l'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 3.01, Rondini 3.02, Sottanelli 3.03 e 3.04.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SC-ALA CLP-MAIE) dichiara di ritirare le proposte emendative a sua prima firma 3.03 e 3.04.

Michele Pompeo META, *presidente e relatore*, per quanto concerne le proposte emendative riguardanti l'articolo 4 esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Caparini 4.01 mentre propone l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Donati, De Menech 4.02, che è stato sottoscritto anche dal deputato Sottanelli.

Per quanto concerne le proposte emendative riguardanti l'articolo 5 formula l'in-

vito al ritiro dell'emendamento Schullian 5.1 mentre propone di accantonare per un approfondimento tecnico l'emendamento Minnucci 5.2, sul quale tuttavia manifesta un orientamento favorevole. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Rondini 5.01 ove riformulato come modifica all'articolo 60 del codice della strada, nel senso di introdurre il seguente comma: « 1-bis. Sono altresì considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche le macchine agricole d'epoca, nonché di interesse storico e collezionistico. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le caratteristiche tecniche dei veicoli di cui al presente comma ».

Invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Schullian 5.02 e dell'articolo aggiuntivo Plangger 5.03, quest'ultimo in quanto sostanzialmente assorbito dall'articolo aggiuntivo Gebhard 5.04 su cui il parere è favorevole. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Molteni 5.05 ove riformulato come segue: sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti: « *a*) Al secondo periodo, sono soppresse le parole « o in quiescenza »; *b*) il terzo periodo è soppreso »; aggiungere il seguente comma « 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2020 ».

Prende atto che l'emendamento Schullian 5.1 nonché l'articolo aggiuntivo Schullian 5.02 sono stati ritirati.

Per quanto concerne le proposte emendative riguardanti l'articolo 6 esprime l'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo Gianluca Pini 6.01.

Per quanto concerne le proposte emendative riguardanti l'articolo 7 propone di accantonare, per un supplemento di istruttoria, l'emendamento Minnucci 7.1, sul quale il suo orientamento è al momento favorevole, e formula l'invito al ritiro dell'emendamento Gebhard 7.2.

Prende atto che l'emendamento Gebhard 7.2 è stato ritirato.

Il viceministro Riccardo NENCINI esprimendo l'ampia condivisione del lavoro fin qui svolto dichiara parere conforme a quello espresso dal relatore.

Michele Pompeo META, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 luglio 2017. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

La seduta comincia alle 15.50.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michele Pompeo META, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Misure per favorire l'invecchiamento attivo attraverso attività di utilità sociale e di formazione permanente.

Testo unificato C. 104 Binetti ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 luglio.

Michele Pompeo META, *presidente*, ricorda che nella seduta del 18 luglio la relatrice ha formulato la proposta di esprimere nulla osta sul progetto di legge.

Non essendovi richieste di intervento viene posta in votazione la proposta.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 15.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.

ALLEGATO

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo testo unificato C. 423-608-871-1085-1126-1177-1263-1386-1512-1537-1616-1632-1711-1719-2063-2353-2379-2662-2736-2913-3029/A, C. 2454 Consiglio regionale del Lazio, C. 3218 Schullian, C. 4019 Bechis, C. 4097 Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 4555 Fauttilli e C. 4581 Bergamini.

NUOVI EMENDAMENTI DEL RELATORE

Premettere all'articolo 1 il seguente:

ART. 01.

(Modifica agli articoli 2, 3 e 194 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di viabilità forestale).

1. All'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera, tratturo »;

b) al comma 3 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « F-ter Viabilità forestale, sentiero, mulattiera o tratturo: strada che, per caratteristiche dimensionali e tecniche, è destinata all'esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi di cui all'articolo 47, comma 2, per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto ».

2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le regioni, ai sensi del comma 8 dell'articolo 2 del codice della strada, di cui al decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 procedono alla classificazione delle strade di cui alla lettera *b)* del presente comma, nonché alla contestuale definizione delle norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo ed il collaudo, nonché le categorie di veicoli ammessi alla circolazione su di esse.

3. All'articolo 3, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il numero 48 è sostituito dal seguente: « Sentiero (o Mulattiera o Tratturo): percorso o strada a fondo naturale, formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. La larghezza del sentiero è tale da permettere il passaggio di una sola persona per volta in uno dei due sensi di marcia (larghezza uguale o inferiore a 1,2 m). La larghezza della mulattiera è tale da permettere il passaggio di una fila di animali da soma a pieno carico in uno solo dei due sensi di marcia per volta (larghezza uguale o inferiore a 2,5 m). Il percorso o la strada possono essere anche parzialmente o totalmente provvisti di ghiaia e/o massiciata e dotati di opere per lo sgrondo delle acque e/o di sostegno laterale o trasversale per rendere possibile il transito anche in condizioni di fondo bagnato;

b) dopo il numero 48 è inserito il seguente: « 48-bis) Viabilità forestale: via-

bilità costituite da una rete viabile principale (strade forestali) e da una rete viabile secondaria (piste forestali) che si sviluppa, in tutto o in parte, nel bosco, come definito all'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo n. 227 del 2001 ».

4. All'articolo 194 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

« 1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una determinata violazione consegua una sanzione amministrativa pecuniaria, si applicano le disposizioni generali contenute nelle Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo. ».

5. Il Governo è autorizzato a modificare l'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 recante il Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada, al fine di prevedere che la viabilità sulle strade di cui alla lettera *b*) del comma 1 possa essere regolata, anche ai fini dell'articolo 194 del codice, dai segnali della sentieristica apposti dal Club alpino italiano (CAI) di cui alla legge n. 91 del 1963, articolo 2, lettera *b*).

01.0100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifica in materia di pubblicità sulle strade di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

1. All'articolo 23, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 11 le parole: « *di una somma da euro 419 a euro 1682* », sono sostituite dalle seguenti: « *di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,60* »;

b) al comma 12, le parole: « *di una somma da euro 1.376,55 a euro 13.765,60* », sono sostituite dalle seguenti parole: « *di una somma da euro 419 a euro 1682* ».

2.0100. Il Relatore.

All'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: « 3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 322 a euro 1294. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. Qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore violazione nel corso di un biennio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 644 a euro 2588 e si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi ».

11.100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.

(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e all'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, in materia di violazioni in relazione alla circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa).

1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-bis, lettera *g-bis*), i numeri « 80 e 193 » sono soppressi;

b) al comma 1-bis, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « *g-ter*) accertamento

delle violazioni di cui agli articoli 80 e 193, utilizzando appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, di cui è data informazione ai conducenti dei veicoli a motore interessati, effettuato mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti rispettivamente dall'archivio nazionale dei veicoli di cui all'articolo 225, comma 1, lettera *b*) e dall'elenco dei veicoli a motore che non risultano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 »;

c) dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente: « 1-*quinquies*. In occasione della rilevazione delle violazioni di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. La documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che, al momento del rilevamento, un determinato veicolo, munito di targa di immatricolazione, stava circolando sulla strada. Qualora, in base alle risultanze del raffronto dei dati di cui al comma 1-*bis*, lettera *g-ter*), risulti che al momento del rilevamento un veicolo munito di targa di immatricolazione non risultasse presentato alla prescritta revisione, o fosse sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di polizia stradale precedente invita il proprietario o altro soggetto obbligato in solido a produrre rispettivamente: la carta di circolazione o autorizzazione alla circolazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri od altro organo di polizia stradale, ovvero il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 180, comma 8 ».

2. All'articolo 31 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2013, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti « Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco di cui al primo periodo, dando informazione ai proprietari dei veicoli, sullo stesso sito, delle conseguenze previste qualora veicoli privi di copertura assicurativa siano posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, affinché gli interessati provvedano a regolarizzare la propria posizione. L'elenco di coloro che non regolarizzano la propria posizione viene messo a disposizione degli organi di polizia e delle prefetture. »;

b) al comma 2-*bis* le parole « commi 1, 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti « commi 1 e 2 »;

c) il comma 3 è soppresso.

13.0100. Il Relatore.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-*bis*.

(Modifiche all'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie).

1. All'articolo 206 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 1 è sostituito dal seguente: « Se il pagamento non è effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria è regolata dall'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con maggiorazione ridotta ad un ventesimo per ogni semestre di ritardo nel pagamento della somma dovuta. ».

13.0101. Il Relatore.